



COMUNE DI ARCORE
Provincia di Monza e Brianza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 8 del 15/04/2025

ORIGINALE

Oggetto : APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E FISSAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2025

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **QUINDICI** del mese di **APRILE** alle ore **21:00** , nella **Sala Consiliare di via Gorizia**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **il Presidente del Consiglio Laura Besana** il Consiglio Comunale.

Risultano presenti, alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto, i seguenti consiglieri:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	BESANA LAURA	X		10	BERTANI MICHELE MARIA	X	
2	TIMPANO GIOVANNI	X		11	SPERTI DANIELA	X	
3	BONO MAURIZIO	X		12	PALMA PAOLA		X
4	VARRECCHIA FABIO		X	13	CAIELLO ELISA		X
5	RENZELLA MARCELLO	X		14	CALLONI MICHELE		X
6	CORSARO AGATA LUCIA	X		15	GAYE CHEIKH TIDIANE		X
7	PEREGO PIERLUIGI	X		16	BOVE FEDERICO		X
8	DI TULLIO VALERIA	X		17	MONGUZZI LUCA MARCO		X
9	CONFALONIERI TOMMASO	X					

Totale Presenti n. 10 Totale Assenti n. 7

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Mariagrazia Macri**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 838 della Legge n. 160/2019 stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che il predetto tributo TARI sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

RICHIAMATE le conseguenti deliberazioni di ARERA:

- Delibera 443/2019/R/rif con oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- Delibera 444/2019/R/rif con oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR);

RICHIAMATE altresì le successive deliberazioni di ARERA a integrazione e chiarimento delle precedenti deliberazioni citate:

- Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57, recante "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedure per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- Determinazione n. 02/DRIF/2020, del 26 marzo 2020, contenente "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
- deliberazione n. 158/2020/r/rif del 05.05.2020 ad oggetto "adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19";
- deliberazione n. 238/2020/r/rif del 23.06.2020 ad oggetto "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
- deliberazione n. 299/2020/r/rif del 28.07.2020 ad oggetto "Differimento dei termini di cui alla deliberazione dell'autorità 238/2020/r/rif in materia di copertura dell'esposizione finanziaria del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati a seguito dell'emergenza epidemiologica da covid-19";
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24.11.2020 ad oggetto: "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini della predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

PRESO ATTO pertanto che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti, e che detto nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

VISTI i seguenti atti assunti dell'Autorità ARERA:

- Deliberazione n. 138/2021/R/RIF, con oggetto "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)" con la quale è stato avviato il procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);

- Deliberazione n. 459/2021/R/RIF con oggetto “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)”;
- documento per la consultazione n. 196/2021/R/RIF, con oggetto “Primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)”;
- documento per la consultazione n. 282/2021/R/RIF, recante “Definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) - Orientamenti finali”;
- Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 con oggetto “APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025” con la quale è stato approvato l’**MTR-2** e sono stati introdotti nello specifico:
 - nuovi criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il **Secondo Periodo Regolatorio 2022-2025**,
 - nuovi criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani,
- Determinazione n. 2/2021/DRIF del 4 novembre 2021 con oggetto “APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL’AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025” con la quale sono stati forniti alcuni chiarimenti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (**MTR-2**) e adottati gli **schemi tipo** degli atti costituenti la proposta tariffaria inerenti:
 - a) il piano economico finanziario quadriennale;
 - b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento;
 - c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico; nonché le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità;

PRESO ATTO, pertanto, che ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF;

ATTESO che, per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l’accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche di ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l’incentivazione dei termovalorizzatori;

TENUTO CONTO che le nuove regole definiscono i corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2022, 2023, 2024, 2025, i criteri per i costi riconosciuti e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l’attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

CONSIDERATO che il nuovo metodo regola, in particolare, le seguenti fasi operative:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 “*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita’ al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*”;

VISTI:

- l’articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale*

- all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*
- il Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2025, che ha disposto il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per l'approvazione del bilancio di revisione 2025/2027 da parte degli enti locali;
 - la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;
 - l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, convertito con modificazione con la Legge n.15/2022, che stabilisce che “A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.”;

VISTO altresì l'art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L. 201/2011, modificato dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, che testualmente recita che:

- *“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*
- *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTA la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 41981 del 22 novembre 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali a seguito delle disposizioni di cui all'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34;

VISTO il D.M. 20.07.2021 (pubblicato sulla G.U del 16.08.2021) con il quale sono state definite le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie ed in particolare l'art. 1 intitolato *“Specifiche tecniche per l'invio delle delibere”* che stabilisce che *“Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito “Portale”) delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto”;*

VISTA la Risoluzione n.7/DF prot n. 52961 del 21.09.2021 avente ad oggetto *“Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante “Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle*

province e delle città metropolitane”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021.” con la quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che:

- l’obbligo della trasmissione delle delibere nel formato elettronico individuato dal DM 20.7.2021 è applicabile a decorrere dall’anno d’imposta 2022,
- una volta che la procedura sarà operativa, qualora si dovessero presentare criticità afferenti il formato elettronico, il sistema dei controlli informatici non impedirà la pubblicazione delle delibere trasmesse, salvo problematiche relative ai controlli antivirus e quindi eventuali criticità non faranno perdere efficacia alle delibere,
- nel caso di esito negativo dei controlli, all’ente locale verrà trasmessa PEC con l’indicazione della anomalia riscontrata, senza ripercussioni sulla pubblicazione delle delibere;

VISTA altresì la deliberazione n. 719/2021 dell’ANAC secondo cui la deliberazione di approvazione del PEF e i relativi allegati devono essere pubblicati nella sezione amministrazione trasparente sezione informazioni ambientali del sito internet istituzionale;

VISTO l’articolo 7 della citata deliberazione di Arera n. 363/2021 (Procedura di approvazione) che stabilisce che:

7.1 “Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, ovvero agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;

b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

7.6 La trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.”;

VISTO altresì l’articolo 8 della citata deliberazione di Arera n. 363/2021 (Aggiornamento biennale e revisione infra periodo della predisposizione tariffaria) che stabilisce che:

“8.1 L'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

8.2 In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto al comma 7.4, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.

8.3 La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2024.

8.4 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie.

8.5 Al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

8.6 Nei casi di cui al precedente comma 8.5, l'Autorità valuta l'istanza e, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva la predisposizione tariffaria relativa alle rimanenti annualità del secondo periodo regolatorio.” ;

VISTO il Piano Economico Finanziario (PEF) TARI per il quadriennio 2022_2025, predisposto da Cem Ambiente spa in qualità di Ente gestore del servizio per conto del Comune di Arcore e adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 30 del 27.04.2023;

VISTA la deliberazione Arera n. 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 avente ad oggetto” AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2)” con la quale sono state definite regole e procedure per l'aggiornamento biennale anni 2024 e 2025 dei piani economico-finanziari, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF;

VISTA la determinazione Arera del 6 novembre 2023, n. 1/dtac/2023 avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/r/rif e 389/2023/r/rif”, con la quale l'Autorità ha approvato:

- gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria del servizio gestione rifiuti per il biennio 2024-2025, ed in particolare il tool di calcolo MTR-2, la relazione di accompagnamento al PEF e la dichiarazione di veridicità,
- le modalità operative per la trasmissione degli atti all'Autorità e alcuni chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, in conformità alle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2024 con la quale si è proceduto:

- all'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del Piano Finanziario Tari 2022-2025 per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto da Cem Ambiente spa ai sensi della Delibera Arera n. 389/2023/R/RIF, in qualità di Ente Gestore del servizio per conto del Comune di Arcore,
- ad approvare per l'anno 2024 le tariffe TARI e i parametri per la loro determinazione, elaborati in conformità all'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 del Piano Finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmessi da Neopa spa - CF.02631580061;

RILEVATO, avuto riguardo al suddetto piano, che non si rende necessario procedere all'aggiornamento infra periodo del PEF, come previsto dal punto 8.5 dell'art. 8 della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif, in quanto per l'anno 2025 non si prevedono situazioni straordinarie tali da giustificare la sua revisione;

TENUTO CONTO che l'art. 2 – comma 2 – del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall'art. 1 – comma 654 – della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l'applicazione della TARI/TARIP;

VERIFICATO che la percentuale di copertura dei costi inerenti al servizio risulta pari al 100%;

VERIFICATO altresì che:

- il Comune di Arcore, come da regolamento approvato con deliberazione n. 23 del 12.05.2014 e modificato con deliberazioni CC nn. 17 del 19.03.2015, 46 del 21.05.2015, n.10 del 25.02.2016, n.96 del 21.12.2016, n. 69 del 20.12.2019, n.18 del 29.04.2020, n. 32 del 26.05.2021, n. 68 del 21.12.2022, n. 66 del 19.12.2024, ha istituito la Tariffa rifiuti TARI;
- il Comune di Arcore, quale ente territorialmente competente, con deliberazione GC n. 49 del 22.03.2022 ha proceduto all'individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità ai sensi dell'art. 3 del T.Q.R.I.F dell'allegato A della deliberazione Arera n. 15/2022/R/Rif;
- nella commisurazione della tariffa, il Comune di Arcore, da anni utilizza i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'Allegato A della Delibera Arera n° 363/2021, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, è necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

VISTA altresì la deliberazione Arera n. 386/2023/R/rif con la quale l'Autorità ha introdotto disposizioni che impattano direttamente sulla gestione della Tassa Rifiuti, prevedendo, attraverso un particolare meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, una somma aggiuntiva da indicare nei documenti di riscossione della TARI in aggiunta alle tariffe tradizionali destinate alla copertura del costo del servizio, così distinte:

- a. La componente UR1,a, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione,
- b. La componente UR2,a, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

DATO ATTO che si rende necessario determinare le tariffe della TARI 2025 per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2025 ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

VISTO il contratto di servizi TARI valido dal 10.10.2024 al 30.11.2026 sottoscritto in data 10.10.2024 tra il Comune di Arcore ed il Cem Ambiente spa;

VISTI le tariffe TARI 2025 e i parametri per la loro determinazione, elaborati in conformità al Piano Finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmessi da Neopa spa CF.02631580061 e pervenuti presso l'Ente in data 26.03.2025 al prot. n. 10287 e n. 10288, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. A, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

PRECISATO che:

- come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, che sono riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, è facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, il tutto come Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica esplicitata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente, ed individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo";

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e, in particolare, l'art. 34 ai sensi del quale "1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo con cadenza e modalità definite annualmente in sede di approvazione delle tariffe di pagamento, e contengono gli elementi previsti dall'articolo 7 della Legge 212/2000 e dalla Deliberazione ARERA 444/2019/R/Rif. In caso di mancato recapito dell'avviso di pagamento, il contribuente è tenuto a prendere contatti con l'ufficio tributi del Comune, in quanto la mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera il soggetto dall'obbligo di versamento. [...]";

DATO ATTO che si rende pertanto necessario stabilire come di seguito indicate le scadenze e la misura per il versamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2025, in ottemperanza a quanto previsto dal citato articolo 34 comma 1 del Regolamento TARI:

- il pagamento dovrà essere corrisposto in n. 3 (tre) rate di pari importo entro le seguenti scadenze:
 - prima rata: scadenza 01/10/2025;
 - seconda rata: scadenza 01/12/2025;
 - terza rata: scadenza 02/02/2026.

PRECISATO che, a decorrere dall'annualità 2024, in ottemperanza alla Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, nell'avviso di pagamento TARI trovano spazio anche le componenti perequative introdotte da ARERA, da

incassarsi direttamente dal Comune, salvo successivo riversamento alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA);

VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori, registrato al prot. n. 11119/2025 del 2/4/2025, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 2;

Visti:

1. il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 42;
2. lo Statuto Comunale;

CON VOTAZIONE resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 10 votanti 10 favorevoli 10 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che, avuto riguardo al piano finanziario 2022-2025 per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sviluppato sull'intero periodo regolatorio che copre le annualità 2022-2025, predisposto da Cem Ambiente spa in qualità di Ente Gestore del servizio per conto del Comune di Arcore e adottato da questo Ente con deliberazione CC n. 30 del 27.04.2023 e successivamente aggiornato con deliberazione CC n. 16 del 22.04.2024, non si rende necessario procedere all'aggiornamento infra periodo del PEF, come previsto dal punto 8.5 dell'art. 8 della Deliberazione Arera n. 363/2021/R/Rif, in quanto per l'anno 2025 non si prevedono situazioni straordinarie tali da giustificare la sua revisione;
2. **DI APPROVARE**, per l'anno 2025, le tariffe TARI esposte di seguito e i parametri per la loro determinazione, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale della presente, elaborati in conformità al Piano Finanziario 2022-2025 relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, trasmessi da Neopa spa e pervenuti presso l'Ente in data 26.03.2025 al prot. n. 10287 e n.10288;

Tariffe per utenze domestiche – anno 2025

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Superficie (mq)	N. nuclei con (n) componenti	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	284.631,31	2.986	0,45	54,90
FASCIA B	2	333.323,77	2.839	0,53	98,81
FASCIA C	3	167.127,05	1.353	0,59	112,54
FASCIA D	4	127.743,51	960	0,64	142,73
FASCIA E	5	32.409,42	233	0,69	159,20
FASCIA F	>5	18.360,58	86	0,73	186,65

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2025

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,63	1,03
2	Cinematografi e teatri	0,28	0,44	0,72
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,70	0,91	1,61
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,69	1,09	1,78
5	Stabilimenti balneari	0,38	0,60	0,98
6	Esposizioni, autosaloni	0,32	0,51	0,83
7	Alberghi con ristorante	1,28	2,04	3,32
8	Alberghi senza ristorante	0,78	1,24	2,02
9	Case di cura e riposo	0,86	1,36	2,22
10	Ospedali	0,91	1,44	2,35
11	Uffici, agenzie	1,19	1,88	3,07
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,67	1,07	1,74
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,91	1,44	2,35
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,08	1,72	2,80
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,54	0,86	1,40
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,07	1,69	2,76
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,55	2,53
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,71	1,13	1,84
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,95	1,51	2,46
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,30	0,47	0,77
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,68	1,11
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,36	6,91	11,27
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,67	7,40	12,07
24	Bar, caffè, pasticceria	4,47	7,08	11,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,16	3,43	5,59
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,44	3,98
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,61	8,89	14,50
28	Ipermercati di generi misti	2,92	4,62	7,54
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,81	6,05	9,86
30	Discoteche, night club	1,09	1,73	2,82

Tariffa Variabile Puntuale per le utenze domestiche: **0,03132 €/litro** aggiuntivo richiesto e disponibile

Tariffa Variabile Puntuale per le utenze non domestiche: **0,00720 €/litro** aggiuntivo richiesto e disponibile

3. **DI STABILIRE** come di seguito indicate le scadenze e la misura per il versamento della Tassa Rifiuti per l'anno 2025, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 34 comma 1 del vigente Regolamento TARI:
 - il pagamento dovrà essere corrisposto in n. 3 (tre) rate di pari importo entro le seguenti scadenze:
 - prima rata: scadenza 01/10/2025;
 - seconda rata: scadenza 01/12/2025;
 - terza rata: scadenza 02/02/2026.
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Finanziario il compimento di tutti gli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresi la trasmissione del presente provvedimento a Cem Ambiente spa, Ente Gestore del servizio oltre che l'invio per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;

5. **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di provvedere per gli adempimenti gestionali conseguenti, il presente atto, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 10 votanti 10 favorevoli 10 contrari 0 astenuti 0, immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
-

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio
Laura Besana

il Segretario Generale
Dott.ssa Mariagrazia Macri

Documento firmato digitalmente
